

## STATUTO il CENTRO SEZIONE BELLINZONA

**Libertà. Solidarietà. Responsabilità**

---

### **Art. 1** Denominazione, sede e scopo

Con la denominazione “**il Centro Sezione Bellinzona**” (in seguito, solo Sezione) è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC), con sede a Bellinzona e recapito presso il Presidente.

La Sezione persegue le finalità politiche, economiche e sociali del Partito cantonale e federale e difende gli interessi della comunità di Bellinzona nel rispetto dei principi della *Libertà*, della *Solidarietà* e della *Responsabilità* definiti dal Partito federale e cantonale.

Essa è integrata nell’organizzazione cantonale della quale riconosce gli Statuti e i regolamenti.

### **Art. 2** Appartenenza

Possono aderire alla Sezione tutti i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune di Bellinzona e i suoi cittadini originari domiciliati all’estero, purché abbiano almeno 16 anni d’età e condividano gli ideali e i principi del Partito.

I cittadini stranieri di almeno 16 anni d’età, che pure devono condividere gli ideali e i principi del Partito, possono partecipare all’attività della Sezione.

### **Art. 3** Organi

1. Gli organi della Sezione sono:

- L’Assemblea.
- Il Comitato.
- l’Ufficio presidenziale.
- Le Assemblee delle Sottosezioni.
- I Comitati delle Sottosezioni.
- L’Ufficio di revisione.
- Il Gruppo in Consiglio Comunale.

2. La Sezione si suddivide in Sottosezioni (corrispondenti ognuna a uno o più quartieri). Le Sottosezioni hanno uno Statuto e un’organizzazione propri che vanno approvati dal Comitato di Sezione. La loro organizzazione, sempre che approvata dal Comitato di Sezione, può differire da quella indicata al capoverso 1 che precede.

3. Con l’approvazione dell’Assemblea sezionale più quartieri possono costituire un’unica Assemblea.

4. Il Partito promuove, negli organi sezionali, un'adeguata presenza di genere e di età e di componenti dei vari settori della società, tenendo conto dell'interesse e delle competenze specifiche per la carica prevista.

#### **Art. 4 L'Assemblea sezionale**

1. L'Assemblea comprende tutti gli aderenti al Partito ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto. Gli aderenti alle Sottosezioni sono automaticamente aderenti all'Assemblea sezionale.
2. Sono di competenza dell'Assemblea:
  - a) l'esame e l'approvazione dell'attività, dell'indirizzo politico e dei conti della Sezione;
  - b) la nomina del Presidente della Sezione; dei membri di Comitato che non ne fanno parte di diritto e dell'Ufficio di revisione;
  - c) l'adozione e la modifica dello Statuto;
  - d) la decisione circa lo scioglimento della Sezione, l'aggregazione con altre sezioni e l'aggregazione fra sezioni di quartiere;
  - e) la designazione, su proposta delle Sottosezioni, dei candidati al Municipio e al Consiglio comunale;
  - f) la proposta di eventuali candidati alle cariche distrettuali, cantonali e federali del Partito;
  - g) la nomina dei delegati all'Assemblea distrettuale e al Congresso;
  - h) la designazione di candidati a Giudice di Pace e Giudice di Pace supplente;
  - i) la designazione dei candidati ad Assessore giurato.

3. L'Assemblea generale ordinaria è convocata dall'Ufficio presidenziale una volta all'anno, di norma entro il 31 ottobre, con avviso personale per scritto o in forma elettronica agli indirizzi noti e con avviso sul sito della Sezione, eventualmente sugli organi di stampa.

L'avviso deve essere spedito almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea generale e contenere l'ordine del giorno, nonché l'avvertenza che l'Assemblea potrà validamente deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.

In occasione dell'Assemblea ordinaria i presenti vanno informati sulla situazione politica comunale e sull'attività svolta nei consessi politici.

4. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dall'Ufficio presidenziale oppure dalle Assemblee delle Sottosezioni o da 50 (cinquanta) aderenti alla Sezione e iscritti nel catalogo elettorale. In tal caso la richiesta scritta e motivata andrà indirizzata all'Ufficio presidenziale con l'elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno. L'Ufficio presidenziale dovrà organizzare la chiesta assemblea entro i due mesi seguenti la richiesta.

5. In casi di forza maggiore, possono essere indette Assemblee generali virtuali per via elettronica e senza luogo di riunione fisico. Per il disciplinamento di detta modalità possono essere applicate - per analogia - gli art. 701 d), e) e f) del Codice delle obbligazioni che entreranno in vigore il 1. gennaio 2023 ed eventuali altre prescrizioni emanate dalla Confederazione.
6. Un'assemblea, se regolarmente convocata, è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Le decisioni vengono prese, per alzata di mano, a semplice maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente della Sezione o, in sua assenza, del vicepresidente; in assenza di entrambi e a parità dei voti, è preponderante il voto del Presidente del giorno. Con la stessa maggioranza può essere richiesto uno scrutinio segreto o il voto per appello nominale.
7. L'Assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno indicati nella convocazione. Per l'inserimento di ulteriori trattande all'ordine del giorno è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

#### **Art. 5 Il Comitato di sezionale**

1. Il Comitato è composto:
  - dai membri dell'Ufficio presidenziale sezionale;
  - da un rappresentante per ogni Sottosezione, designato autonomamente dalle rispettive Assemblee sottosezionali;
  - dai consiglieri comunali e dai primi subentranti in CC e in Municipio;
  - da un rappresentante di Generazioni Giovani;
  - dai rappresentanti in Gran Consiglio o in Consiglio di Stato del Distretto;
  - al massimo da altri cinque membri nominati direttamente dall'Assemblea di Sezione.
2. Il Comitato è l'organo responsabile dell'azione politica della Sezione.

Sono di sua competenza, in particolare:

  - a) l'elaborazione dell'indirizzo politico e l'organizzazione generale della Sezione;
  - b) l'allestimento del programma partitico comunale e la verifica della sua esecuzione;
  - c) l'organizzazione della campagna elettorale;
  - e) la nomina del segretario della Sezione e del cassiere;
  - f) la redazione dei preavvisi sui candidati al Municipio, al Consiglio comunale e su tutte le decisioni di spettanza assembleare;
  - g) l'istituzione di eventuali commissioni interne e le relative nomine;

- h) la nomina dei delegati sezionali nel Comitato cantonale, in ragione di un delegato ogni 150 schede del Partito nelle precedenti elezioni del Gran Consiglio o frazione superiore a 75;
  - i) l'approvazione dell'organizzazione delle Sottosezioni e del loro Statuto/regolamento.
3. Il Comitato, si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le convocazioni sono fatte dall'Ufficio presidenziale, di norma per e-mail.

1/3 dei suoi membri può chiedere la convocazione del Comitato con richiesta scritta e motivata all'Ufficio presidenziale.

4. Il Comitato può deliberare solo alla presenza di almeno la metà +1 dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è preponderante il voto del Presidente della Sezione o, in sua assenza, del Vicepresidente; in assenza di entrambi e a parità dei voti è preponderante il voto del Presidente del giorno.

#### **Art. 6 L'Ufficio presidenziale sezionale**

1. L'Ufficio presidenziale è formato da:
- il Presidente della Sezione;
  - il Vicepresidente, designato dall'ufficio presidenziale medesimo;
  - i Municipalisti e il Capogruppo in Consiglio comunale;
  - il Segretario e il cassiere;
  - eventuali altri membri designati per cooptazione dagli stessi membri dell'Ufficio presidenziale con un limite massimo di tre membri.
2. Le competenze dell'Ufficio presidenziale sono in particolare le seguenti:
- a. la cura dell'organizzazione della Sezione e la promozione e il coordinamento dell'attività del Partito;
  - b. l'esecuzione delle decisioni del Comitato e dell'Assemblea e il disbrigo degli affari correnti;
  - c. la rappresentanza della Sezione verso terzi e verso la stampa;
  - d. il mantenimento dei rapporti con gli organi superiori del Partito, con le Sottosezioni, con la compagine municipale, con il gruppo in Consiglio comunale e con i rappresentanti nei Consorzi e negli Enti;
  - e. la promozione delle interazioni con le altre Sezioni del Distretto di Bellinzona;
  - f. l'esame preliminare delle questioni di spettanza del Comitato con la formulazione di preavvisi;

- g. la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione del Comitato e dell'Assemblea.
- 3. l'Ufficio presidenziale si riunisce di norma ogni due mesi e, per il resto, si organizza in modo autonomo.
- 4. Ogni decisione dell'Ufficio presidenziale deve essere approvata a maggioranza dei presenti, da almeno tre membri. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente della Sezione o, in sua assenza, del vicepresidente.

#### **Art. 7 L'Assemblea delle Sottosezioni**

- 1. L'Assemblea delle Sottosezioni si compone degli aderenti al Partito e dai simpatizzanti residenti nel relativo singolo quartiere oppure in più quartieri in caso di fusioni di Sottosezioni.
- 2. Sono in particolare di competenza dell'Assemblea:
  - a. l'elezione del Presidente della Sottosezione e gli altri membri del Comitato di Sottosezione non già membri di diritto giusta l'art. 8 del presente Statuto o altra organizzazione (cfr. art. 8 cpv. 3 del presente Statuto);
  - b. la formulazione di proposte agli organi della Sezione per la designazione dei candidati della Sottosezione per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale;
  - c. la formulazione di proposte, con particolare attenzione ai problemi del quartiere o dei quartieri, da sottoporre agli organi della Sezione e alle Associazioni di quartiere previste dall'art. 78 del Regolamento comunale o alle Commissioni di quartiere in difetto delle prime (Art. 77 Regolamento comunale);
  - d. la convocazione dell'Assemblea della Sottosezione.
- 3. L'Assemblea della Sottosezione è convocata, almeno una volta all'anno, dal proprio Comitato (o da altra organizzazione che adempie le medesime funzioni).

#### **Art. 8 Il Comitato della Sottosezione**

- 1. Il Comitato della Sottosezione si compone del Presidente, del segretario, degli altri membri designati dall'Assemblea della Sottosezione, dal Municipale e dai Consiglieri comunali del quartiere o dei quartieri che compongono la Sottosezione.
- 2. Sono di competenza del Comitato della Sottosezione, in particolare:
  - a. la cura e la stimolazione dell'attività della Sezione nei quartieri;
  - b. la preparazione e la trasmissione all'Assemblea della Sottosezione di oggetti di competenza di quest'ultima;
  - c. l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea sottosezionale;
  - d. la collaborazione con il Comitato sezionale;

- e. la designazione di un proprio segretario;
  - f. l'organizzazione di manifestazioni locali.
3. Le Sottosezioni, con l'approvazione del Comitato della Sezione di Bellinzona, in luogo e vece del Comitato possono prevedere altre forme di dirigenza, composto da un minimo di tre persone, ad esempio costituendo un Gruppo operativo anche senza cariche all'interno predefinite.

#### **Art. 9 L'Ufficio di revisione**

1. L'Ufficio di revisione si compone di due membri, nominati dall'Assemblea.
2. Essa esamina una volta all'anno i conti della Sezione e allestisce un da sottoporre all'Assemblea.
3. I revisori non possono esser membri dell'Ufficio presidenziale, né avere rapporti di parentela o dipendenza economica con singoli membri dell'Ufficio presidenziale.

#### **Art. 10 Commissioni interne**

Il Comitato di Sezione, se del caso, organizza la propria attività in particolare attraverso l'istituzione di commissioni interne, in particolare le Commissioni Finanze, Comunicazione e Manifestazioni oppure altre Commissioni interne ratificate dal Comitato.

#### **Art. 11 Il Gruppo in Consiglio comunale**

1. Il Gruppo è formato da tutti i Consiglieri Comunali in carica eletti sulla lista del Partito.
2. Il Gruppo nomina al suo interno il Capogruppo e il suo Vice. e designa i candidati alle cariche all'interno del Consiglio comunale. Il Capogruppo dirige i lavori e convoca le riunioni. Alle riunioni, di regola, sono invitati a partecipare anche i Municipali, il Presidente e il Vicepresidente della Sezione, nonché altre persone che il Gruppo riterrà opportuno convocare.
3. Il Gruppo si riunisce per esaminare nel dettaglio gli atti sottoposti al Legislativo e quelli proposti dai propri membri, coordina i suoi interventi e le prese di posizione, informando i propri Municipali e l'Ufficio presidenziale.

#### **Art. 12 Finanziamento**

1. La Sezione assicura il finanziamento della propria attività tramite i contributi dei suoi rappresentanti nelle istituzioni, dei suoi aderenti e simpatizzanti, nonché tramite l'organizzazione di attività.

2. Chi ricopre, per elezione o su designazione della Sezione, cariche retribuite è tenuto al versamento di un contributo annuo personale alla Sezione, secondo le sue possibilità. Il contributo deve essere pari ad almeno il 10% della retribuzione netta ottenuta.

Accordi particolari, segnatamente per i Municipali (in considerazione del fatto che l'impegno e la mole di lavoro è di difficile conciliazione con un'attività professionale) vengono negoziati direttamente con l'Ufficio presidenziale.

Ciascun membro presenta il conteggio annuo delle proprie retribuzioni al responsabile delle finanze dell'Ufficio presidenziale.

3. L'attività delle Sottosezioni è finanziata attraverso le rispettive singole casse. L'Ufficio presidenziale è autorizzato a contribuire al finanziamento di attività organizzate dalle Sottosezioni che hanno un'incidenza politica per l'intera Sezione e nella misura in cui quest'ultime non siano grado di sostenersi autonomamente.

#### **Art. 13 Abbonamento al periodico "Popolo e Libertà"**

La Sezione sostiene il periodico di partito "Popolo e Libertà" e invita i suoi membri a sottoscriverne l'abbonamento.

#### **Art. 14 Periodo di elezione**

Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, di norma entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

#### **Art. 15 Durata delle cariche**

La durata delle cariche in seno agli organi di Partito e agli organi politici del Comune di Bellinzona (Consiglio comunale e Municipio) è limitata, in linea di principio, a sedici anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso dell'organo di Partito competente per l'elezione o la designazione.

#### **Art. 16 Diritto di firma**

La Sezione è vincolata dalla firma collettiva a due fra il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Presidente.

#### **Art. 17 Responsabilità**

1. Gli impegni della Sezione verso terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

2. È esclusa la responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione.

#### **Art. 18 Obblighi**

1. Gli aderenti alla Sezione con cariche elettive, di Partito o politiche, hanno l'obbligo di presenziare regolarmente alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di dare un diligente contributo all'attività degli stessi.
2. Essi sono altresì tenuti a rendere conto della loro attività all'organo competente per la loro designazione.
3. La violazione di tali obblighi senza plausibile giustificazione, è passibile di sanzioni.

#### **Art. 19 Sanzioni**

1. Gli aderenti alla Sezione che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi sezionali o che non rispettano i principi programmatici o che sono stati condannati con sentenza cresciuta in giudicato per un reato penale incompatibile con i valori del Partito possono essere sanzionati con:
  - a. l'ammonimento;
  - b. la sospensione dall'attività nella Sezione per una durata fino a sei mesi;
  - c. la decadenza dalle cariche della Sezione;
  - d. l'espulsione dalla Sezione.

L'adesione, sul piano cantonale o federale, a un altro partito o movimento comporta l'esclusione dal Partito.

2. La sanzione viene decisa dall'Ufficio presidenziale.
3. Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale è data facoltà di ricorso all'Assemblea sezionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell'Assemblea sezionale è definitiva.

#### **Art. 20 Sospensione cautelare**

Gli aderenti alla Sezione contro i quali è promosso un procedimento penale, su decisione dell'Ufficio presidenziale possono essere sospesi cautelativamente ed esclusi dal voto e dalle cariche del Partito fino all'abbandono o alla sentenza di condanna. Se è pronunciata la condanna l'Ufficio presidenziale adotta le misure disciplinari necessarie.



#### **Art. 21 Diritto suppletorio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto cantonale e l'eventuale regolamento distrettuale, nonché le norme del Codice civile che disciplinano l'associazione (art. 60 e segg. CC).
2. Proposte di modifica del presente Statuto devono pervenire al Presidente della Sezione un mese prima della data di un'Assemblea ordinaria o straordinaria. Affinché la modifica dello Statuto sia valida occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all'Assemblea.


#### **Art. 22 Entrata in vigore e pubblicazione**

Il presente Statuto è stato approvato all'Assemblea del 12 giugno 2022 (che ha altresì delegato all'Ufficio presidenziale l'adeguamento del nome in funzione dell'esito della votazione del Congresso cantonale del 25 giugno 2022 che ha deciso la modifica del nome del partito da *Partito popolare democratico* a *Il Centro*) ed entra immediatamente in vigore, abrogando quello del 21 novembre 2016.

Lo Statuto è firmato in due esemplari che vengono consegnati l'uno al Presidente e l'altro al Segretario in carica, con l'obbligo di trasmetterlo ai rispettivi loro successori.


Lo Statuto va inoltre pubblicato sul sito della Sezione.

Presidente:



Sara Gianoni Pedroni

Segretaria:



Claudia Cassina Rezzonico